

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori BAUSI, POLI, IANNI, SARTORI,
DI STEFANO, PULLI e FONTANA Elio

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 LUGLIO 1991

Realizzazione della cartografia digitalizzata per il territorio
della Repubblica italiana da parte dell'Istituto geografico
militare in collaborazione con altri organismi

ONOREVOLI SENATORI. – Con legge del mese di febbraio 1875 il Regno d'Italia prese la risoluzione di redigere la carta topografica d'Italia stanziando la somma necessaria.

L'incarico venne affidato all'Istituto geografico militare e la spesa fu diluita in un decennio (di poi prolungato complessivamente per altrettanto periodo).

Fu una illuminante decisione che consentì allo Stato italiano, nato da poco, di munirsi di una importante cartografia che è quella tutt'ora vigente sia pure completata con gli indispensabili aggiornamenti ed adeguamenti.

La cartografia è stata utilizzata per scopi militari e per scopi civili.

In questi ultimi anni negli altri Paesi europei ha avuto notevole successo ed ampia diffusione la cartografia numerica.

La stessa Presidenza del Consiglio dei ministri ha fatto proprio un progetto del Dipartimento della funzione pubblica allo scopo di realizzare una cartografia digitalizzata dell'intero territorio nazionale.

L'Istituto geografico militare, quale organo cartografico ufficiale dello Stato ai sensi della legge 2 febbraio 1960, n. 68, ha già sperimentato la realizzazione in oggetto, per cui risultano già in banca dati tutta la orografia e la idrografia del territorio nazionale.

Si aggiunga che lo stesso Istituto geografico militare partecipa al gruppo di progetto per la individuazione di un idoneo formato

di scambio che è uno dei problemi più importanti per la concreta utilizzazione della cartografia.

È da notare che, recentemente, nell'ambito del Comitato europeo dei direttori (CEDIO) sono emerse iniziative francesi, tedesche e inglesi tendenti al progetto EUREKA (*European Research Coordinating Agency*) aventi come base la cartografia numerica europea (Italia compresa).

Nell'ambito del CEDIO sono state considerate le possibili utilizzazioni di cartografia automatizzata per iniziative di interesse pubblico.

Non si può non rilevare in tali iniziative la possibilità di realizzare «servizi di valore aggiunto alla mobilità» di specifico interesse per lo sviluppo delle industrie private del settore dei trasporti, per la sicurezza stradale in genere, per tutte quelle esigenze alle quali anche nel settore pubblico può ben far fronte la digitalizzazione dell'intero territorio nazionale; e chi non comprende la necessità di essere autorevolmente presenti nell'interesse nazionale ed in modo trainante nel consesso internazionale?

La cartografia autorizzata, intesa come quantità di dati numerici che descrivono il territorio, è un metodo ed un prodotto con ampia flessibilità, in quanto può essere per la sua stessa natura utilizzata agevolmente da elaboratori con appositi algoritmi.

In collegamento con le banche dati del territorio e i sistemi informativi territoriali, i dati numerici consentono di essere utilizzati per fornire informazioni di varia natura per la gestione del territorio stesso.

Basteranno poche righe per esemplificare sommariamente le molteplici utilizzazioni alle quali potrebbe sovvenire la cartografia automatizzata.

I problemi più elementari sono quelli della consistenza e classificazione della

viabilità, delle superfici destinate a colture e dello sviluppo della rete idrografica, distinti per importanza, e così di seguito, con tutte le possibilità di intervento procedurale di varia natura.

Una delle più interessanti e moderne utilizzazioni della cartografia numerica consiste nella possibilità di approntamento di modelli tridimensionali del terreno.

Poichè non sussistono possibilità attuali di adeguati finanziamenti per realizzare in tempi brevi questa vera e propria «impresa di servizio», si rende necessaria una legge in analogia con quanto fu fatto nel lontano 1875, appena costituito lo Stato unitario, quando si volle realizzare in tempi brevi la carta topografica d'Italia alla quale già in precedenza abbiamo fatto riferimento.

Le numerose utilizzazioni che la carta digitalizzata consente e le note difficoltà finanziarie da parte delle finanze pubbliche suggeriscono modalità diverse che prevedano intorno all'Istituto geografico militare una partecipazione di organismi pubblici e privati per la realizzazione dell'opera (per esemplificare, i settori interessati possono essere il settore dell'agricoltura, le società automobilistiche, la RAI ed i competenti Ministeri).

Pertanto, allo stato attuale si prevede solo il finanziamento di quanto consenta all'Istituto geografico militare di affrontare le spese occorrenti per definire la natura del costituendo organismo collegiale ed il relativo compito.

D'altra parte si conferma l'opportunità che il nostro Paese dia segno di presenza in un settore così attuale e importante come quello della cartografia digitalizzata ed è per questo che si propone il presente disegno di legge al quale farà seguito quello operativo conseguente a quanto proporrà l'Istituto geografico militare.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. In relazione alle indicazioni del Dipartimento della funzione pubblica di cui alla circolare 4 agosto 1989, n. 36928-18.9.1, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 224 del 25 settembre 1989, lo Stato italiano realizzerà la cartografia digitalizzata dell'intero territorio nazionale; per tale realizzazione è individuato quale operatore primario l'Istituto geografico militare quale organo cartografico dello Stato ai sensi della legge 2 febbraio 1960, n. 68.

2. A tali effetti all'Istituto geografico militare viene affidato il compito di costituire un comitato per la realizzazione dell'opera, chiamandone a far parte gli organismi pubblici e privati che possono essere interessati all'opera stessa.

Art. 2.

1. Entro un anno l'Istituto geografico militare presenterà alla Presidenza del Consiglio dei ministri il piano di intervento con le modalità di partecipazione degli altri organismi ed il preventivo operativo e finanziario per la realizzazione dell'opera.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, pari a lire 10 milioni per l'anno 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Disciplina della valutazione di impatto ambientale».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.